FORNELLI E PENTOLE IN CELLA 41 BIS: SI MA CON LIMITAZIONI ORARIE

A CURA DELL'AVV. MICHELEALFREDO CHIARIELLO

INDICE

1️⃣ **IL CASO: PENTOLE E FORNELLI RITIRATI DURANTE LA NOTTE**

2️⃣ **IL DIRITTO DI CUOCERE I CIBI AL 41-BIS**

3️⃣ **L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N. 39679/2025**

1️⃣ IL CASO: PENTOLE E FORNELLI RITIRATI DURANTE LA NOTTE

Un detenuto sottoposto al regime previsto dall'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario aveva impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma, che aveva respinto il reclamo proposto contro il provvedimento. con il quale era stato disposto il ritiro del pentolame e dei fornelli dalle ore 22:00 alle ore 7:00.-

Secondo il ricorrente, la limitazione determinava un'ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai detenuti comuni e introduceva una restrizione incompatibile con l'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario.-

2️⃣ IL DIRITTO DI CUOCERE I CIBI AL 41-BIS

Il punto di partenza è rappresentato dalla **sentenza della Corte costituzionale n. 186/2018**, che ha dichiarato illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 27 della Costituzione, il divieto di cuocere gli alimenti imposto ai detenuti sottoposti al regime del 41-bis.-

Secondo la Corte Costituzionale, impedire in modo generalizzato la cottura degli alimenti non risultava funzionale alle finalità proprie del regime differenziato,

dirette a interrompere i collegamenti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza.-

Il divieto finiva, pertanto, per tradursi in un'ulteriore afflizione priva di ragionevole giustificazione.-

Da questa pronuncia **non deriva, però, il diritto di cucinare in qualsiasi momento della giornata** e secondo modalità liberamente determinate dal detenuto.-

La regolamentazione delle modalità di esercizio del diritto rimane affidata all'Amministrazione penitenziaria.-

Rientra, infatti, nella discrezionalità dell'Amministrazione individuare le fasce orarie nelle quali il detenuto sottoposto al regime dell'art. 41-bis può cuocere i propri alimenti, purché gli orari previsti siano adeguati e non rendano il diritto meramente teorico.-

L'art. 36, comma 2, lettera b), del d.P.R. n. 230 del 2000 stabilisce che il regolamento interno dell'istituto disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata.-

3️⃣ L'ORDINANZA DELLA CASSAZIONE N. 39679/2025

Con l'**ordinanza n. 39679/2025**, la Settima Sezione penale della Corte di cassazione ha confermato la decisione del Tribunale di sorveglianza.-

La misura contestata incideva esclusivamente sulle modalità temporali di esercizio del diritto di cucinare, attraverso il ritiro delle pentole e dei fornelli nella fascia notturna compresa tra le ore 22:00 e le ore 7:00, senza impedirne l'effettivo esercizio durante il giorno.-

La disciplina degli orari è stata ritenuta giustificata da esigenze di salubrità degli ambienti, ordinata convivenza, organizzazione del lavoro del personale e svolgimento dei controlli.-

La limitazione non aveva, quindi, carattere meramente punitivo o vessatorio e non comportava la negazione del diritto riconosciuto dalla Corte costituzionale.-